

REPUBBLICA ITALIANA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Allegato A)

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

**CONVENZIONE PER IL RIMBORSO RECIPROCO DELLE SPESE  
SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI IN VIA STRAORDINARIA A  
FAVORE DI UTENTI IN CARICO ALLA COMUNITA' VAL DI NON e  
ALLA COMUNITA' VALLE DI SOLE  
TRASFERITISI, ANCHE TEMPORANEAMENTE, ALL'INTERNO DEI  
DUE ENTI**

Tra i Signori:

- dott. **Ivan Zanon**, nato a Cles (Tn) il 10.12.1970, per conto e nell'interesse della Comunità Val di Non, con sede in 38023 Cles, via Pilati n. 17, Codice fiscale 92019340220e Partita IVA 02170450221 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Politiche Sociali e Abitative dell'Ente medesimo, ai sensi deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 17 dd. 04.03.2022;

e

- dott. \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, per conto e nell'interesse della Comunità Valle di Sole, con sede in 38027 Malè, via IV Novembre n. 4, Codice fiscale 92019720223 e Partita IVA 02192020226 nella sua qualità di \_\_\_\_\_, dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto del Presidente della Comunità della Valle di Sole n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**Premesso che:**

- le *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, mantenute in vigore con atto di indirizzo e coordinamento delle funzioni socio-assistenziali di livello locale, approvato annualmente dalla Giunta provinciale, prevedono che *“l'onere relativo alla realizzazione degli interventi è assunto dall'Ente gestore di residenza dell'utente”* e, pertanto, dall'Ente in cui l'utente risiede al momento della richiesta dell'intervento;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante *“Norme in materia di governo*

dell'autonomia del Trentino”, ha previsto la costituzione di Enti territorialmente autonomi individuati nelle Comunità di Valle e nel Territorio Val d'Adige costituito dai Comuni tra loro contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

- a seguito della riforma istituzionale, la Provincia Autonoma di Trento ha apportato delle significative modifiche al precedente sistema di trasferimento delle finanze connesse alle funzioni socio-assistenziali, introducendo un budget annuale definito per ciascuna Comunità/Territorio, che determina la necessità di valutare specificamente ogni situazione di passaggio di casi da un Ente ad un altro, definendo in modo puntuale ed anticipato le modalità di assunzione dei relativi costi.
- visto il documento “*Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio assistenziali da parte delle Comunità/Territorio*” condiviso fra i responsabili delle Comunità/Territorio che illustra i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;
- atteso, in particolare e fra l'altro, che:
  1. il trasferimento della residenza sul territorio di altra Comunità/Territorio non ha effetti per quanto riguarda la competenza della Comunità/Territorio di nuova residenza ad assumere il relativo onere nel caso di collocamento presso strutture residenziali o di affidamento/accoglienza familiare, anche con acquisizione in tempi successivi della residenza presso la struttura o la famiglia affidataria/accogliente, fino a che dura l'intervento attivato;
  2. in relazione agli spostamenti temporanei di una persona per motivi di vacanza, assistenza, ecc., al fine di garantire la continuità assistenziale, la Comunità/Territorio di arrivo può provvedere all'erogazione delle prestazioni previste dal piano assistenziale, ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza);
  3. nel caso in cui, a favore della persona trasferitasi temporaneamente NON sia già attivo un piano assistenziale da parte della Comunità/Territorio di provenienza, la valutazione dello stato di bisogno, la predisposizione del piano di assistenza, nonché l'erogazione del Servizio rimarranno in capo alla Comunità/Territorio d'arrivo ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza).

L'erogazione di qualsivoglia prestazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte della Comunità di arrivo della possibilità di erogare le prestazioni richieste da parte della Comunità di provenienza a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente, tenuto conto delle proprie risorse umane, organizzative e finanziarie. L'effettiva erogazione delle prestazioni avrà luogo solo a seguito di specifici e formali accordi tra i due Enti.

**Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si sottoscrivono i seguenti accordi operativi.**

## **Articolo 1**

### **Oggetto ed individuazione dei contraenti**

La Comunità della Val di Non, e la Comunità della Valle di Sole, s'impegnano, con riferimento all'anno 2023 e fino a scadenza del presente atto o alla cessazione degli effetti dello stesso per sopraggiunti nuovi accordi tra Enti che ne modifichino i contenuti, in base a prassi già consolidate ed a seguito di formale richiesta reciproca, a seguire casi di persone residenti nei loro territori di riferimento e pertanto di loro competenza, che si trasferiranno nel territorio di competenza dell'altro Ente, anche temporaneamente per motivi di carattere familiare, di vacanza, di assistenza, ecc.

Detto trasferimento deve essere anticipatamente concordato tra i due Enti in questione, definendo un progetto d'aiuto che prevede l'attivazione di servizi e prestazioni a favore della persona trasferitasi, anche temporaneamente, le cui spese saranno inizialmente assunte da parte dell'Ente che ne assicura l'erogazione, con conseguente rimborso da parte dell'altro Ente, competente territorialmente.

L'Ente che eroga temporaneamente i servizi concordati a favore della persona sosterrà direttamente le spese correlate alle prestazioni, richiedendone successivamente il rimborso all'Ente territorialmente competente.

La quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti continuerà ad essere addebitata e introitata direttamente da parte dell'Ente territorialmente competente, che rimarrà competente anche per gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi al caso.

Eventuali ulteriori interventi a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente potranno essere attivati dall'Ente interessato unicamente a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte dell'Ente territorialmente competente, con assunzione diretta delle spese a carico del Bilancio di quest'ultimo ed accertamento delle quote di compartecipazione alla spesa a carico della persona, se previste.

## **Articolo 2**

### **Corrispettivi**

I servizi attivati da parte dell'Ente interessato saranno quelli anticipatamente concordati e previsti dal provvedimento di assunzione della spesa, redatto in base al progetto di aiuto elaborato a favore della persona in parola.

Per quanto attiene al Servizio Sociale professionale, nulla sarà dovuto reciprocamente da parte delle due Comunità, stante i positivi rapporti di mutuo supporto in occasione di passaggio di casi tra i rispettivi Enti.

I servizi a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente potranno essere erogati da parte dell'Ente interessato anche a mezzo di propri gestori esterni, incaricati di svolgere l'intervento di cui trattasi a favore della persona in parola.

L'impegno delle spese e l'accertamento delle entrate inerenti le prestazioni erogate a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente verranno assunti direttamente da parte dell'Ente territorialmente competente, con apposito atto del Dirigente/Responsabile del Servizio di riferimento.

### **Articolo 3**

#### **Modalità di rimborso delle spese**

Il pagamento del rimborso delle spese di cui all'art. 2 dovrà essere effettuato dall'Ente territorialmente competente per i casi trasferitisi anche temporaneamente, entro 90 giorni dal ricevimento di regolare fattura emessa da parte dell'Ente interessato che ha erogato le prestazioni, attestata dal protocollo dell'Ente territorialmente competente, alla quale devono essere allegati:

- rendiconto delle spese sostenute concernenti la presente convenzione;
- dichiarazione del Legale rappresentante dell'Ente erogatore, con l'indicazione del gestore del servizio, gli estremi della fattura pagata e la precisazione della quota riferita alla presente convenzione.

### **Articolo 4**

#### **Trattamento dei dati**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto entrambi le parti assumono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati, limitatamente ai dati necessari all'espletamento del servizio oggetto del presente atto.
2. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento del suddetto incarico sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

## **Articolo 5**

### **Durata**

La presente convenzione ha la durata **dal giorno 01.01.2023 sino al giorno 31.12.2027**, o alla cessazione degli effetti dello stesso per sopraggiunti nuovi accordi tra Enti che ne modifichino i contenuti, fatta salva la possibilità di recesso delle parti, che dovrà avvenire attraverso l'invio di lettera raccomandata A/R ed avrà effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera raccomandata.

## **Articolo 6**

### **Domicilio**

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità della Val di Non, via C. A. Pilati, 17, 38023 Cles (Tn).

## **Articolo 7**

### **Spese contrattuali**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, parte II delle Tariffe del T.U. dell'imposta di registro D.P.R. 131/1986 ed è inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra enti pubblici (art. 16 Tabelle allegato B del D.P.R. 642/1972).

## **Art. 8**

### **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Per qualsiasi controversia non sanata, è competente il Foro di Trento.

Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale.

Per la Comunità della Val di Non  
Il Responsabile  
del Servizio Politiche Sociali e Abitative  
**dott. Ivan Zanon**

Per la Comunità della Valle di Sole  
Il Responsabile  
del Servizio Socio-assistenziale  
**dott.**